

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

<u>6.1 RICHIESTA DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA E PER IL POTENZIAMENTO DI PUNTI ESISTENTI.....</u>	<u>72</u>
<u>6.1.1 Premessa.....</u>	<u>72</u>
<u>6.1.2 Richiesta di nuovo punto di consegna/riconsegna o potenziamento.....</u>	<u>73</u>
<u>6.1.3 Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna.....</u>	<u>73</u>
<u>6.1.4 Valutazione progettuale tecnico-economica</u>	<u>73</u>
<u>6.1.5 Comunicazione di ammissibilità e offerta</u>	<u>74</u>
<u>6.1.6 La realizzazione del punto di consegna/riconsegna.....</u>	<u>75</u>
<u>6.1.7 Realizzazione della cabina di regolazione e misura</u>	<u>76</u>
<u>6.2 CONDIZIONI PER GLI AVVIAMENTI E LA CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR</u>	<u>77</u>
<u>6.2.1 Avviamento dei nuovi punti di riconsegna.....</u>	<u>78</u>
<u>6.2.2 Chiusura dei punti di riconsegna</u>	<u>78</u>
<u>6.3 ODORIZZAZIONE DEI PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO</u>	<u>83</u>
<u>6.4 CONDIZIONI PER L’AVVIAMENTO E LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO</u>	<u>83</u>

6.1 RICHIEDITA DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA E PER IL POTENZIAMENTO DI PUNTI ESISTENTI ~~PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR E PER IL POTENZIAMENTO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI~~

~~Si rimanda all'Allegato 6A per la procedura di realizzazione ed i termini e le condizioni per la richiesta di allacciamento di nuovi Punti di consegna/Riconsegna. La procedura si applica anche nel caso di richiesta di potenziamento di allacciamenti esistenti.~~

6.1.1 Premessa

L'articolo 8 comma 2 del Decreto Legislativo 164/2000 stabilisce che "le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti ove il sistema di cui dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili".

Nel presente capitolo sono definiti i termini e condizioni che regolano la richiesta e la realizzazione nuovi Punti di Consegna/Riconsegna, o il potenziamento dei Punti di Consegna/Riconsegna esistenti.

Di seguito sono riportate le fasi generali del processo, mentre si rimanda agli Allegati 6A e 6B per le procedure specifiche per la realizzazione di nuovi Punti di Riconsegna o di Consegna.

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito internet:

- a) le specifiche di qualità per il gas (metano e biometano) da immettere in rete;
- b) i criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione;
- c) i criteri per la localizzazione del punto di immissione;
- d) la procedura per l'esame della richiesta di connessione;
- e) i criteri per lo svolgimento di lavori da parte del richiedente la connessione;
- f) gli standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete.

Le fasi del processo possono essere descritte come:

1. Richiesta;
2. Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna;
3. Valutazione progettuale tecnico-economica;
4. Comunicazione di ammissibilità e l'offerta;
5. Realizzazione

6.1.2 Richiesta di nuovo punto di consegna/riconsegna o potenziamento

Per la realizzazione di un nuovo Punto di Consegna/Riconsegna, il soggetto che richiede l'allacciamento (il “Richiedente”) deve trasmettere una richiesta al Trasportatore, con la quale il soggetto richiedente dovrà fornire, a seconda della tipologia di impianto, gli elementi minimi indicati negli allegati 6A e 6B.

6.1.3 Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna

Dopo aver ricevuto la richiesta, di cui agli Allegati 6A e 6B, il Trasportatore provvede alla localizzazione del punto di connessione alla rete esistente. Successivamente il Trasportatore e il richiedente dovranno concordare l'ubicazione del Punto di Consegna/Riconsegna, sottoscrivendo il relativo verbale. Ove non fosse possibile contattare il soggetto richiedente o identificare il Punto di Consegna/Riconsegna nei tre mesi successivi alla richiesta, la stessa verrà considerata decaduta e l'eventuale cauzione verrà escussa.

6.1.4 Valutazione progettuale tecnico-economica

Sulla base degli elementi ricevuti dal richiedente, del punto di connessione alla rete esistente e del Punto di Consegna/Riconsegna concordato il Trasportatore provvede ad elaborare lo studio di fattibilità e il progetto preliminare e ad effettuare la stima sia dell'investimento necessario alla sua realizzazione che dei tempi necessari al suo completamento. La realizzazione dello studio di fattibilità prevede il versamento, da parte del Richiedente, di una cauzione a garanzia della manifestazione di interesse. Tale cauzione è differenziata a seconda che si tratti di richieste di realizzazione di punti di consegna di cui al paragrafo 6B.2 o di punti di riconsegna di cui al paragrafo 6A.3.

Le metodologie adottate sono riportate negli allegati 6A e 6B.

6.1.5 Comunicazione di ammissibilità e offerta

Il Trasportatore comunica al Richiedente l'ammissibilità della richiesta o gli eventuali motivi di inammissibilità della stessa.

In caso di ammissibilità della richiesta il Trasportatore, a seconda della tipologia di allacciamento assegna il codice univoco alla pratica e predispone un'offerta di allacciamento, entro i termini di cui agli allegati 6A e 6B.

Con l'accettazione dell'offerta il Richiedente si impegna a presentare al Trasportatore, a copertura degli impegni sottostanti le richieste di realizzazione delle connessioni, una garanzia in una delle seguenti forme:

- garanzia bancaria a prima richiesta a favore del Trasportatore, emessa da un primario istituto di credito italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera.
- deposito cauzionale non fruttifero.

Nei casi di potenziamento/realizzazione di allacciamenti di nuovi punti di consegna da produzioni di gas naturale e di biometano, il Trasportatore, a valle della valutazione progettuale tecnico-economica, di cui al paragrafo 6.1.4, determinerà un contributo a carico del soggetto Richiedente sulla base della spesa prevista. Tale contributo deve essere dimensionato in relazione al costo delle opere strettamente necessarie per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete. La metodologia di calcolo del contributo è riportata nell'Allegato 6B. In tali casi, l'importo della garanzia che il Richiedente è tenuto a versare al Trasportatore sarà pari al costo di realizzazione del Punto di consegna, dedotto dell'ammontare del contributo.

L'offerta ha validità di 3 mesi dalla data di emissione e si intende accettata, nel momento in cui, entro il termine di validità sovraindicato:

- 1) pervenga al Trasportatore copia del contratto di allacciamento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, o da soggetto munito di adeguati poteri;
- 4)2) sia presentata, contestualmente all'accettazione dell'offerta, una delle forme di garanzia richiesta;
- 3) qualora previsto, il contributo da parte del soggetto richiedente sia pagato; il suo mancato pagamento comporterebbe l'automatica risoluzione del contratto.

In mancanza di una delle condizioni di cui sopra, l'offerta si intenderà non accettata e risulterà conseguentemente decaduta.

Accettando l'offerta, il Richiedente si impegna a corrispondere al Trasportatore gli importi di seguito precisati al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) Qualora il soggetto richiedente rinunci – con comunicazione scritta al Trasportatore – alla realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna prima del suo completamento, sarà tenuto a corrispondere al Trasportatore un ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti fino a tale data, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti dal Trasportatore, dedotto l'eventuale contributo già versato;
- b) Nel caso in cui entro un anno dalla data in cui è disponibile la capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Consegna/Riconsegna, comunicata dal Trasportatore, non fosse sottoscritto, da parte del Richiedente o di altro soggetto titolato ai sensi della Delibera n°137/02, un contratto per la messa a disposizione di capacità in linea con le indicazioni fornite, gli oneri a carico del richiedente risulteranno pari all'intero costo indicato nell'offerta, dedotto l'eventuale contributo già versato.

La garanzia bancaria o il deposito cauzionale non fruttifero di cui sopra potranno essere escussi dal Trasportatore in caso di mancato pagamento da parte del Richiedente degli oneri a suo carico nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b).

6.1.6 La realizzazione del punto di consegna/riconsegna

Al completamento delle fasi di cui sopra, viene avviata la fase realizzativa dell'allacciamento.

Una volta che il Punto di Consegna/Riconsegna sarà completato, il Trasportatore provvederà alla relativa comunicazione al cliente e ne pubblicherà gli estremi sul proprio sito Internet, indicando il codice REMI e la data dalla quale il nuovo punto è disponibile per il conferimento di capacità.

La realizzazione dell'allacciamento comporta da parte del Trasportatore la restituzione della cauzione di cui al paragrafo 6.1.4.

Per le richieste di conferimento di capacità sui nuovi Punti di Consegna/Riconsegna, si rimanda a quanto stabilito all'interno del Capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto".

6.1.7 Realizzazione della cabina di regolazione e misura

La realizzazione della cabina di regolazione e misura è a carico del richiedente. Le apparecchiature di misura che verranno poste nella cabina stessa ed il relativo schema di installazione dovranno essere preventivamente concordate con il Trasportatore; in accordo alla legislazione vigente e alle regole di buona tecnica.

Il soggetto richiedente può adottare, nell'ambito della realizzazione dell'impianto, (previa accettazione da parte del Trasportatore) norme, procedure e linee guida in grado di assicurare, per i medesimi scopi, livelli equivalenti o superiori di qualità ed affidabilità dei dati di misura.

A seguito dell'accettazione dell'offerta di allacciamento, il Richiedente trasmetterà la documentazione di progetto relativa all'impianto di regolazione e misura al fine di consentire a SGI la verifica della rispondenza degli apparati di misura e del relativo schema di installazione alle disposizioni sopra riportate.

Il richiedente si impegna inoltre a rendere possibile l'accesso alla cabina di misura in maniera indipendente: qualora, a fronte di oggettive motivazioni, ciò non fosse possibile, il soggetto richiedente si impegna in ogni caso a garantire – a mezzo apposita autodichiarazione - la possibilità di accedere in qualsiasi momento ed in sicurezza all'impianto di misura, così da consentire al proprio fornitore l'adempimento degli obblighi assunti verso il Trasportatore ai sensi del presente documento: tale autodichiarazione dovrà contenere una descrizione dettagliata delle modalità con cui viene consentito il citato accesso.

Per consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura, con dettaglio orario, e una migliore precisione ed affidabilità nella loro rilevazione e trasmissione, le nuove stazioni di misura devono essere:

- a) realizzate con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati (modem per collegamento a rete telefonica fissa (PSTN) o mobile (GSM);
- b) provviste di collegamento telefonico prescelto.

I dati devono, inoltre, essere leggibili ed acquisibili sul posto mediante collegamento con un PC portatile; a tal fine gli apparati di teletrasmissione dovranno essere:

- a) posizionati in area non pericolosa, in accordo con le norme vigenti in materia; dotati di apposito connettore;
- b) alimentati da una fornitura di energia elettrica presente in cabina o, in alternativa, da una fonte fotovoltaica.

Il Trasportatore, in accordo con il Richiedente, potrà definire apposite procedure inerenti le modalità di accesso del proprio personale presso le cabine REMI, nonché l'eventuale esecuzione delle attività di installazione e manutenzione di proprie apparecchiature di acquisizione e trasmissione dati.

6.2 CONDIZIONI PER GLI AVVIAMENTI E LA CHIUSURA DEI ~~NUOVI~~ PUNTI DI RICONSEGNA SU RR

~~Si definisce “periodo di avviamento di un Punto di Riconsegna su RR”, per un impianto per la produzione di energia elettrica direttamente connesso al sistema gestito dal Trasportatore, il periodo di 9 mesi successivo alla data di disponibilità della capacità di trasporto a seguito di:~~

- ~~a. realizzazione di un nuovo Punto di Riconsegna su RR, o~~
- ~~b. di potenziamento superiore al 10% della capacità esistente, o~~
- ~~c. di potenziamento inferiore al 10% della capacità esistente, nel caso di rifacimento dell'impianto esistente¹ tramite la realizzazione di uno o più nuovi cicli combinati; in tale caso, il periodo di avviamento decorre dalla data di collaudo di uno dei nuovi cicli combinati.~~

~~A valle del ricevimento di una richiesta di conferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna su RR interessato secondo quanto previsto nel capitolo 5 “Conferimento di capacità di trasporto” al sottoparagrafo 5.9.1.3, il Trasportatore autorizzerà ed effettuerà l'avviamento dopo che le seguenti condizioni verranno soddisfatte:~~

- ~~— completamento della realizzazione del nuovo allacciamento e degli impianti dell'Operatore Allacciato;~~
- ~~— possesso delle autorizzazioni e dei permessi delle Autorità competenti (tra cui, a solo titolo esemplificativo: denuncia UTF, approvazione schemi cabina, autorizzazione da parte dei VV.F o dichiarazione sostitutiva);~~
- ~~— assenso dell'Utente ad avviare la riconsegna del Gas presso tale punto a partire dal giorno concordato tra le parti interessate;~~
- ~~— conferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna su RR a partire dal giorno di cui al punto precedente.~~

¹ Per la definizione di rifacimento di un impianto per la produzione di energia elettrica si veda il Glossario.

6.2.1 Avviamento dei nuovi punti di riconsegna

Il Trasportatore autorizzerà ed effettuerà l'avviamento di un nuovo Punto di Riconsegna (intendendosi con ciò l'inizio della riconsegna di gas) dopo che le seguenti condizioni verranno soddisfatte:

- a) conferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto secondo quanto previsto nel Capitolo 5 del Codice;
- b) completamento della realizzazione del nuovo allacciamento e degli impianti dell'Operatore Allacciato;
- c) assenso dell'Utente ad avviare la riconsegna del gas presso il Punto di Riconsegna;
- d) sottoscrizione del verbale di constatazione e verifica da parte del proprietario dell'impianto di misura e del Trasportatore;
- e) possesso delle autorizzazioni e dei permessi delle Autorità competenti (tra cui, a solo titolo esemplificativo: denuncia UTF, approvazione schemi cabina, autorizzazione da parte dei VV.F o dichiarazione sostitutiva).

Si definisce “periodo di avviamento di un Punto di Riconsegna su RR”, per un impianto per la produzione di energia elettrica direttamente connesso al sistema gestito dal Trasportatore, il periodo di 9 mesi successivo alla data di disponibilità della capacità di trasporto a seguito di:

- a. realizzazione di un nuovo Punto di Riconsegna su RR, o
- b. di potenziamento superiore al 10% della capacità esistente, o
- c. di potenziamento inferiore al 10% della capacità esistente, nel caso di rifacimento dell'impianto esistente² tramite la realizzazione di uno o più nuovi cicli combinati; in tale caso, il periodo di avviamento decorre dalla data di collaudo di uno dei nuovi cicli combinati.

6.2.2 Chiusura dei punti di riconsegna

~~condizioni per la chiusura di punti di riconsegna su rr esistenti~~

² Per la definizione di rifacimento di un impianto per la produzione di energia elettrica si veda il Glossario.

Qualora un Utente richieda al Trasportatore ~~tramite³ richiesta scritta~~ di interrompere il flusso del Gas oggetto della fornitura a un Cliente Finale – attraverso l’operazione di “discatura” – dovrà fornire al Trasportatore la ~~seguente apposita documentazione, presente sul sito internet di Società Gasdotti Italia, a seconda delle casistiche previste, ovvero:~~

- ~~Tipologia 1: nel caso vi sia accordo tra le parti un documento sottoscritto da Utente e Cliente Finale che consenta di verificare la comune volontà;~~
- ~~Tipologia 2: nei casi di cessazione di attività del Cliente Finale., la presentazione da parte dell’Utente di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale stato e sottoscritta dal Cliente Finale;~~
- ~~Tipologia 3: negli altri casi, un documento da parte dell’Utente che autocertifichi che la richiesta stessa possa essere avanzata in applicazione del contratto sottoscritto con il Cliente Finale. Tale comunicazione deve essere inviata anche al Cliente Finale, con un congruo anticipo, per permettere allo stesso il rispetto delle condizioni di sicurezza del proprio impianto rispetto a Tipologia 1 e Tipologia 2.~~

Ad esclusione dei casi di cui alla Tipologia 1, la richiesta di discatura potrà contenere, in via preventiva, la richiesta di programmazione di un eventuale secondo intervento di discatura qualora il primo non andasse a buon fine. Tale seconda richiesta decadrà automaticamente nel caso in cui la discatura venga effettuata in occasione del primo intervento programmato ovvero in caso di rinuncia da parte dell’Utente alla richiesta di discatura comunicata nelle forme sotto indicate.

Nei casi di cui alla Tipologia 1, la richiesta deve pervenire a SGI con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data prevista di chiusura indicata nella richiesta. Una volta verificata la validità della documentazione, SGI comunicherà all’Utente la data dell’intervento cercando di attenersi il più possibile alla richiesta dell’Utente.

Negli altri casi, la richiesta di discatura deve pervenire a SGI almeno 30 giorni prima della data indicata nella richiesta. Una volta verificata la validità della documentazione e il ricevimento della stessa da parte del Cliente Finale, il Trasportatore provvederà ~~a comunicare all’Utente la data dell’intervento,~~ cercando, per quanto possibile, di attenersi alle indicazioni dell’Utente. Sarà cura dell’Utente ~~provvedere ad informare, circa la data e l’ora programmata, il Cliente Finale, inviando per conoscenza tale comunicazione anche al Trasportatore.~~

³ [Le parti evidenziate in giallo sono in attesa di approvazione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico.](#)

tramite risposta motivata, entro 3 giorni lavorativi, a comunicare rispondere all'Utente, fornendo almeno i seguenti dati:

- a) ~~L'operazione~~ la data di "discatura" verrà svolta esclusivamente alla presenza di un rappresentante dell'Utente, che sottoscriverà con il ricevimento della richiesta;
- b) la ragione sociale del richiedente;
- c) il nominativo e il recapito della persona incaricata dall'impresa di trasporto per fornire ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- d) la data proposta dall'impresa di trasporto per l'effettuazione dell'operazione richiesta dall'utente;
- e) l'indicazione che la discatura verrà effettuata solo a condizione che la comunicazione di chiusura pervenga al cliente finale con congruo anticipo, non inferiore a 20 giorni solari, rispetto alla data individuata per l'esecuzione dell'intervento, sia nel caso del primo intervento sia nel caso dell'eventuale secondo intervento, al fine di consentirgli di mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti.

Una volta ricevuta dal Trasportatore il verbale la programmazione dell'intervento da parte del Trasportatore, sarà cura dell'Utente provvedere ad informare il Cliente Finale interessato dall'attività di discatura attraverso comunicazione scritta (Comunicazione di Chiusura. ~~In assenza del rappresentante dell'Utente o nel caso~~).

La Comunicazione di Chiusura dovrà almeno contenere:

- l'indicazione della data per l'effettuazione del primo intervento di discatura del punto di riconsegna e dell'eventuale secondo intervento di discatura nel caso il primo non andasse a buon fine, come programmata e comunicata da SGI all'Utente;
- la specifica avvertenza che l'intervento di discatura sarà comunque effettuato anche senza la presenza dello stesso cliente finale.

La Comunicazione di Chiusura dovrà pervenire al Cliente Finale entro un congruo anticipo tale da consentire allo stesso di mettere in ~~cui, se presente, egli rifiuti di sottoscrivere~~ atto tutte le azioni finalizzate a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti. Tale anticipo, sia nel caso del primo intervento sia nel caso dell'eventuale secondo intervento, non deve essere inferiore a 20 giorni rispetto alla data individuata per l'esecuzione dell'intervento, ad esclusione dei casi di discatura "con accordo" (Tipologia 1). In tali casi si demanderà all'accordo tra il ~~verbale~~ Cliente Finale e l'Utente come comunicato a SGI.

L'Utente, attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modello pubblicato sul proprio sito internet da SGI, dovrà dare evidenza al Trasportatore ~~non darà corso~~ che la Comunicazione di Chiusura sia pervenuta al Cliente Finale con l'anticipo di cui sopra e con i contenuti minimi necessari.

In caso di Punto di Riconsegna condiviso, gli Utenti possono delegare un Utente che presenzi all'intervento di ~~chiusura~~ discatura tramite un proprio rappresentante. In tali casi, la delega al medesimo Utente deve pervenire da parte di tutti gli Utenti presenti sul punto.

Resta in capo all'Utente l'obbligo al pagamento del relativo corrispettivo di capacità per il Punto di Riconsegna su RR in oggetto fino alla fine dell'Anno Termico.

SGI non darà seguito all'attività di discatura nei seguenti casi:

- a) nel caso di un Punto di Riconsegna condiviso per il quale la richiesta di discatura non sia pervenuta da parte di tutti gli Utenti coinvolti;
- b) qualora l'Utente non abbia fornito attestazione a SGI, attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui sopra, di avere trasmesso la Comunicazione di Chiusura al Cliente Finale con il contenuto minimo sopra descritto e che la stessa sia stata ricevuta dal Cliente Finale entro i termini di congruo anticipo sopraindicati;
- c) in caso di tempestiva ed esplicita rinuncia da parte dell'Utente o, in caso di Punti di Riconsegna condivisi, da parte di almeno uno degli Utenti. Qualora l'Utente abbia intenzione di annullare il processo di discatura precedentemente programmato, dovrà inviare ad SGI, entro le ore 14.00 del giorno lavorativo precedente il giorno per il quale è stata programmata l'attività di discatura, un modulo, disponibile sul sito internet di SGI, in cui manifesti la volontà di annullare l'operazione. In caso di rinuncia presentata successivamente a tale termine, o in sede di intervento tramite dichiarazione sull'apposito verbale che dovrà essere sottoscritta dal rappresentante dell'Utente, qualora presente in sede di intervento, SGI ha titolo a porre a carico dell'Utente i costi nel frattempo sostenuti. Resta inteso che la rinuncia comporta il proseguimento nella fornitura del Punto di Riconsegna da parte dell'Utente;
- d) nel caso in cui il Trasportatore fosse nell'impossibilità di eseguire l'operazione di discatura per cause non dipendenti dalla sua volontà (per esempio qualora sia impossibile per il personale SGI accedere all'area in cui è situato il punto di discaggio). Di tali circostanze verrà dato atto nel verbale. In tale caso ~~L'Utente concorderà con SGI~~ effettuerà il secondo

tentativo di discatura nella data di secondo tentativo indicata nella richiesta di discatura o, nel caso non sia stata indicata nella prima richiesta, in una nuova data concordata con l'Utente previa attestazione da parte di quest'ultimo a SGI dell'avvenuta ricezione da parte del Cliente Finale della comunicazione della nuova data di chiusura nel rispetto del preavviso minimo di 20 giorni. ~~una nuova data per eseguire l'intervento e provvederà a comunicare al cliente finale la nuova data dando attestazione al Trasportatore dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del cliente finale. della comunicazione della nuova data di chiusura sempre~~

Laddove anche il secondo tentativo di discatura non andasse a buon fine per cause non imputabili a SGI o all'Utente e – in particolare – per l'impedimento all'accesso opposto dal Cliente Finale, l'Utente potrà richiedere a SGI di eseguire un nuovo intervento di discatura con l'assistenza dell'autorità pubblica previo ottenimento da parte dell'Utente di un ordine o provvedimento dell'autorità giudiziaria e/o, se del caso, amministrativa, che autorizzi l'Utente – e per esso SGI – ad accedere all'impianto del Cliente Finale ed eseguire l'intervento di discatura. Resta inteso che ogni onere, spese o responsabilità inerente all'ottenimento e all'esecuzione del suddetto ordine o provvedimento sarà posta ad esclusivo carico dell'Utente.

Fermo restando quanto precede, SGI si riserva comunque la facoltà di chiedere all'Utente – laddove lo ritenga opportuno – il conferimento di un mandato che la autorizzi ad adire direttamente l'autorità giudiziaria e/o, se del caso, amministrativa per conseguire il suddetto ordine o provvedimento, anche nell'interesse dell'Utente. In tal caso l'Utente sarà tenuto a fornire a SGI, con la massima celerità – e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta – il relativo mandato ed ogni informazione, assistenza e documentazione necessaria al conseguimento del suddetto ordine o provvedimento.

Fatti salvi gli aspetti tecnici, l'Utente è l'unico responsabile nei confronti del Cliente Finale e di qualunque terzo in relazione all'operazione di chiusura, manlevando, ~~con la sottoscrizione del verbale di chiusura~~, il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, da parte del Cliente Finale o di terzi.

Si rimanda alla procedura pubblicata sul sito internet SGI per quanto non disciplinato dal Codice di Rete.

6.3 ODORIZZAZIONE DEI PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO

In riferimento all'odorizzazione del gas, conformemente a quanto previsto dalla RQTG, per i Punti di Riconsegna interconnessi alla rete di trasporto del Trasportatore, nel caso in cui la riconsegna del gas ai Clienti Finali venga effettuata direttamente dalla rete di trasporto, il Trasportatore ha la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato per uso non tecnologico ai sensi del TISG (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento), sia odorizzato secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente e in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione.

6.4 CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO

6.4.1 Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

L'avviamento di un nuovo Punto di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano verrà autorizzato e realizzato da SGI purché vengano rispettate le seguenti condizioni contrattuali e tecniche:

- conferimento di capacità presso il Punto interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto secondo quanto previsto nel Capitolo 5 del Codice;
- assenso dell'Utente ad avviare la consegna del gas presso il Punto di Consegna;
- possesso della denuncia UTF, nel caso di stazioni di misura connesse a depositi fiscali diversi da quello SGI;
- sottoscrizione del verbale di verifica di attivazione da parte del proprietario dell'impianto e di SGI, ai sensi di quanto riportato al Capitolo 6.1.7 “Realizzazione della cabina di regolazione e misura”;
- esito positivo della verifica di conformità del biometano alla specifica di qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete effettuata in contraddittorio mediante gli strumenti di campo per i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio per gli altri parametri.

In relazione alla suddetta richiesta, nonché, a tutte le informazioni e comunicazioni funzionali relative alla gestione della stessa, SGI declina ogni responsabilità nei confronti dell'Utente, del Produttore e di soggetti terzi sulla veridicità, correttezza e completezza dei dati comunicati e delle dichiarazioni rilasciate.

Tali condizioni e disposizioni si applicano anche ai fini della riapertura dei Punti di Consegna intervenute in dipendenza di modifiche impiantistiche.

Nei casi di impianti di biometano l'Utente dovrà altresì presentare la seguente documentazione:

- autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la compatibilità dell'impianto di biometano al Decreto interministeriale 5 dicembre 2013 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;
- dichiarazione con la quale si impegna a garantire la conformità del biometano prodotto alla Specifica di Qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete, con riferimento a composizione e odorizzabilità.

L'Utente dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole che il Trasportatore potrà negare l'autorizzazione della consegna, ovvero potrà interrompere l'immissione del biometano, qualora verifichi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetti le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni tecniche richieste dalla normativa pro tempore vigente.

In tutti i casi di intercettazione delle immissioni di biometano, ai sensi della Delibera 46/2015/R/Gas e ai fini del riavvio delle medesime immissioni sarà necessario l'esito positivo della verifica di conformità del biometano alla specifica di qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete effettuata in contraddittorio mediante gli idonei atti a verificare i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio accreditato per gli altri parametri.

6.4.2 Chiusura dei Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

In relazione alla chiusura di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano, in presenza di Utenti titolari di capacità sul Punto si applicano le stesse disposizioni descritte al paragrafo 6.2.2, con eccezione della tipologia 3 del medesimo paragrafo, estendendo al Produttore quanto previsto per il Cliente finale.